

Pubblicato il 11/05/2017

N. 00328/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00292/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 292 del 2017, proposto da:

Perra Franco, in proprio e in qualità di referente dell'associazione costituita ex art. 11 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, e da Evelina Tegas, quale associata, rappresentati e difesi dagli avvocati Valeria Mereu e Roberto Mascia, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Cagliari, via Pessina n. 9;

***contro***

Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Sau e Floriana Isola, con domicilio eletto presso l'Ufficio legale dell'Ente, in Cagliari, viale Trento n. 69;

***nei confronti di***

- Fiore Maria Monica Luisa, non costituita in giudizio;
- Zaru Marco, non costituita in giudizio;
- Delogu Angela, non costituita in giudizio;
- Manca Gianmario, non costituita in giudizio;

- Pili Eloisa, non costituita in giudizio;
- Serpi Carla, non costituita in giudizio;
- Sechi Marcella, non costituita in giudizio;
- Scanu Pinuccia, non costituita in giudizio;
- Cinzia Vacca, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvio Pinna, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via San Lucifero n. 65;
- Annalisa Piras e Rita Caneo, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonello Rossi, Nicola Ibba, Roberta Patrizia Giannotte, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Cagliari, via Ada Negri n. 32;
- Anna Giulia Corda, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Patrizio Mereu, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Antonio Lampis, in Cagliari, via Malta n. 25;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:***

- della graduatoria unica definitiva dei vincitori del concorso pubblico regionale straordinario, per titoli, finalizzata all'assegnazione di n° 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Sardegna ai sensi dell'art. 11 D.L. 24 gennaio 2012 n° 1 convertito in Legge del 34 marzo 2012 n° 27, approvata con Determinazione del Direttore Generale del Servizio di Qualità e Governo Clinico dell' Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna n° 53 del 26 gennaio 2017, pubblicata sul B.U.R.A.S., Supplemento Straordinario n° 8 al Bollettino n° 7 del 2 febbraio 2017, limitatamente alla posizione dei ricorrenti conseguente alla mancata attribuzione, in forma associata, della maggiorazioni previste dall'art. 9 della Legge 8 marzo 1968 n° 221;
- del bando relativo al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione di n° 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Sardegna approvato con la Determinazione n° 46 del 25 gennaio 2013 del

Direttore del Servizio Qualità dei Servizi e Governo Clinico dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e pubblicato sul B.U.R.A.S. n° 6 del 5 febbraio 2013 laddove si ritenesse che l'art. 8, comma 4° abbia inteso contenere le delle maggiorazioni previste dall'art 9 della Legge n° 221 del 1968 entro i limiti del punteggio massimo previsto dall'art. 5 del DPCM n° 289 del 1994, ovvero, limitatamente alla previsione contenuta nell'art. 16 laddove si ritenesse che il generico rinvio alle disposizioni contenute nel D.P.R. 21 agosto 1971 n° 1275 (regolamento di esecuzione della Legge 2 aprile 1968 n° 1968) abbia comportato l'applicazione dell'art. 7 del citato D.P.R. n° 1275 del 1971 ed il conseguente contenimento delle maggiorazioni previste dall'art 9 della Legge n° 221 del 1968 entro i limiti del punteggio massimo previsto dall'art. 5 del DPCM n° 289 del 1994;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, allo stato non conosciuto, e, in particolare, del Verbale della Commissione n° 1 dell'11 settembre 2013, n° 2 del 17 settembre 2013 e n° 3 del 18 settembre 2013 e relativi allegati (costituenti parte integrale e sostanziale dei predetti) laddove si ritenesse l'applicazione delle maggiorazioni previste dall'art. 9 della Legge n° 261 del 1968 contenuta entro i punteggi massimi stabiliti dall'art. 5 del DPCM 30 marzo 1994 n° 298 con riferimento all'esperienza professionale maturata e dei consequenziali punteggi attribuiti nelle singole schede di valutazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna e di Cinzia Vacca e di Annalisa Piras e di Anna Giulia Corda e di Rita Caneo.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2017 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

In data 5 febbraio 2013 la Regione Sardegna ha bandito un concorso pubblico regionale straordinario per titoli, avente a oggetto l'assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio.

Terminata la procedura, gli esiti della stessa (in specie i verbali della Commissione giudicatrice, la graduatoria finale e gli atti di approvazione della stessa) sono stati impugnati, tra l'altro, dai dottori Perra Franco ed Evelina Tegas con il ricorso ora all'attenzione del Collegio.

I ricorrenti -che alla procedura hanno partecipato "in associazione", collocandosi al 13° posto- si lamentano della mancata assegnazione di una speciale maggiorazione di punteggio legata a un titolo di esperienza professionale (legato alla c.d. "ruralità" delle precedenti sedi occupate), il cui riconoscimento, secondo la prospettazione, avrebbe loro consentito di collocarsi al primo posto della graduatoria.

Il gravame è stato notificato solo ad alcuni dei soggetti collocati in graduatoria.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Sardegna e alcuni controinteressati.

Considerato che:

A) l'eventuale accoglimento della domanda proposta dai ricorrenti comporterebbe una modifica della graduatoria concorsuale incidente sugli altri concorrenti e, inoltre, il ricorso non è stato notificato a tutti loro;

B) si rende, pertanto, necessario ordinare l'integrazione del contraddittorio, effettuabile "per pubblici proclami" sul sito web della Regione Sardegna, mediante pubblicazione di un avviso dal quale risultino:

b1) l'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

b2) i nominativi dei ricorrenti e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

b3) gli estremi dei provvedimenti impugnati;

b4) i controinteressati, indicati come “I soggetti inseriti nella graduatoria finale del concorso pubblico regionale straordinario per titoli, avente a oggetto l’assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio, indetto dalla Regione Sardegna con bando pubblicato sul BURAS 5 febbraio 2013, n. 6”;

b5) l’indicazione che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito “[www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)” attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione “Ricerche”, sottosezione “Ricorsi”, rintracciabile all’interno della schermata del T.A.R. Sardegna - Cagliari della voce “Attività istituzionale”, sottovoce “Tribunali Amministrativi Regionali”;

b6) l’indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

b7) il testo integrale del ricorso.

C) In ordine alle prescritte modalità la Regione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale -previa consegna, su supporto informatico, da parte dei ricorrenti- del testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e della dicitura descritta al precedente punto b4), in calce ai quali dovrà essere precisato:

c1) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

c2) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione "Ricerche", sottosezione “Ricorsi”, rintracciabile all’interno della schermata del T.A.R. SARDEGNA – Cagliari della voce “Attività istituzionale”, sottovoce “Tribunali Amministrativi Regionali”;

D) Si prescrive, inoltre, che la Regione resistente:

d1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;

d2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra descritto, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

d3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del proprio sito istituzionale venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e il sopra citato riferimento ai controinteressati come "I soggetti inseriti nella graduatoria finale del concorso pubblico regionale straordinario per titoli, avente a oggetto l'assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio, indetto dalla Regione Sardegna con bando pubblicato sul BURAS 5 febbraio 2013, n. 6".

Si dispone infine che dette pubblicazioni vengano effettuate nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Per l'ulteriore trattazione del ricorso dev'essere fissata la pubblica udienza del 4 ottobre 2017 e nel frattempo resta sospesa ogni decisione sul rito sul merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), dispone l'incombente di cui in motivazione.

Fissa per l'ulteriore trattazione del ricorso la pubblica udienza del 4 ottobre 2017.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Antonio Plaisant**

**IL PRESIDENTE**  
**Caro Lucrezio Monticelli**

IL SEGRETARIO